

**REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA
L.R. 29 giugno 2009, n. 19**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 242
del 08/08/2022**

CON IMPEGNO DI SPESA []

SENZA IMPEGNO DI SPESA [X]

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO CON ARMI/ESPLOSIVI/MEZZI DI DISTRUZIONE E CATTURA PER MOTIVI VENATORI DEL PARCO NATURALE MONTE FENERA, RICHIEDENTE SIG. SERVIDIO SALVATORE L. 394/1991, L.R. 19/2009, D.G.R N° 5-2599/2011.

Premesso che:

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 05/02/2020 è stato nominato Presidente dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia il Signor Paolo Ferrari;

con Deliberazione n. 1 del 02/03/2020 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso.

Con deliberazione del Consiglio n. 1 dell'01/02/2021 è stato attribuito l'incarico di Direttore dell'Ente alla Dirigente Dott.ssa Lucia Pompilio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

il Sig. Servidio Salvatore ha presentato richiesta di autorizzazione all'attraversamento con armi, ex articolo 11 L. 394/1991 che è stata iscritta al protocollo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia in data 22/06/2022 con il n° 887;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l'art 11, comma 3 della Legge 6/12/1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) che proibisce tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali e vieta in modo specifico alcune attività tra le quali, alla lettera f), l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

Visto l'art 8, comma 3 della L.R. 29/06/2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) che stabilisce alcuni divieti per i Parchi naturali e le riserve naturali tra cui alla lettera b) l'introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;

Vista la D.G.R. 19 settembre 2011, n. 5-2599, con la quale la Regione Piemonte ha approvato le linee guida per il rilascio ai privati dell'autorizzazione all'introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette regionali ai sensi dell'art. 11 comma 3, lettera f), della legge 394/1991 e la relativa modulistica;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26/2021 con la quale venivano individuati, in seguito ad istruttoria predisposta dai funzionari dell'Ente, i percorsi lungo i quali i soggetti privati devono obbligatoriamente transitare all'interno dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia qualora portino con sé un'arma ed i relativi percorsi;

DETERMINA

1. Di autorizzare il sig. Servidio Salvatore al transito nell'area protetta (Parco Naturale Monte Fenera) lungo il tragitto indicato nella cartografia allegata all'autorizzazione rilasciata;
2. Di dare atto che:
 - la presente autorizzazione ha validità solo ed esclusivamente per le stagioni di caccia e nei soli periodi consentiti all'esercizio venatorio;
 - l'autorizzazione al transito per uso venatorio è valida sino alla scadenza del porto d'arma ossia fino al **23/08/2024**;
 - è obbligatorio portare con sé, unitamente alla normale documentazione obbligatoria per il porto di arma, ed esibire agli agenti e ufficiali preposti alla vigilanza l'autorizzazione al transito per uso venatorio;
 - l'Ente di gestione si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione, di cui si allega copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, qualora sopraggiunga un motivo per cui ne sarebbe stato negato il rilascio, ai sensi della D.G.R. 19 settembre 2011, n. 5-2599.
 - La violazione delle prescrizioni di cui all'allegata autorizzazione equivale alla mancanza dell'autorizzazione stessa e comporta il ritiro e la revoca immediata del provvedimento autorizzativo, nonché le eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti.

3. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.
4. Contro il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971 n. 1034.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Lucia Pompilio
Firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Lucia Pompilio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000)

Visto parere favorevole,

Varallo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2022.

Capitolo di spesa	N. impegno	Somma impegnata
-------------------	------------	-----------------

Varallo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Pompilio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente di Gestione della Aree Protette della Valle Sesia in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Varallo, lì

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Lì

IL DIRETTORE
Dott.ssa Lucia Pompilio